

OM 12 aprile 2008

RCA

Accreditamento:

- iscrizione in BDN
- az.indenne: 2 controlli sierol. con esito negativo a distanza di 28-40gg – (n° di campioni come previsto da **Alleg. IV**)

Mantenimento qualifica:

- **2 controlli sierol/anno** con esito negativo – (n° di campioni come previsto da **Alleg. V**)
- *1° controllo entro 30 giugno*
- *suini introdotti solo da aziende accreditate*
- *corretta iscrizione e aggiornamento qualifica in BDN*
- *controllo del registro ai fini delle movimentazioni e delle applicazioni delle norme di biosicurezza*

Quarantena: osservazione e controllo sierologico dopo 28gg dei riproduttori di nuova introduzione

RCC

Accreditamento:

- iscrizione in BDN
- az.indenne: 2 controlli sierol. con esito negativo a distanza di 28-40gg – (n° di campioni come previsto da **Alleg. IV**)

Mantenimento qualifica:

- **1 controllo sierol/anno** con esito negativo – (n° di campioni come previsto da **Alleg. V**)
- *suini introdotti solo da aziende accreditate*
- *corretta iscrizione e aggiornamento qualifica in BDN*
- *controllo delle movimentazioni e delle applicazioni delle norme di biosicurezza*

Quarantena: osservazione e controllo sierologico dopo 28gg dei riproduttori di nuova introduzione

IN

Accreditamento:

- iscrizione in BDN
- az.indenne: **doppio prelievo sierol.** a distanza di 28-40gg – (n° di campioni come previsto da **Alleg. IV**)

Mantenimento qualifica:

- **2 controlli sierol/anno** nelle aziende > 2 capi con esito negativo- (n° di campioni come previsto da **Alleg V**)
- *suini introdotti solo da aziende accreditate*
- *corretta iscrizione e aggiornamento qualifica in BDN*
- *controllo delle movimentazioni e delle applicazioni delle norme di biosicurezza*
- *in assenza di animali invio scheda "capi 0"*

▪ **Movimentazione verso macello**

IN

Accreditamento:

- iscrizione in BDN
- az.indenne: **doppio prelievo sierol.** a distanza di 28-40gg – (n° di campioni come previsto da **Alleg. IV**)

Mantenimento qualifica:

- **prelievo sierologico mensile**
 - **prelievo virologico mensile**
- } senza blocco movimentazioni;
– (n° di campioni come previsto da **Alleg. V**)
- *Verifica dei requisiti infrastrutturali e gestionali*
 - *Controllo documentale (registro disinfezioni, registro di stalla, Modelli 4)*
 - *Vuoto sanitario, pulizia e disinfezione ogni 30 giorni*
 - *in assenza di animali invio scheda "capi 0"*

▪ **Movimentazione per vita ***

* sono equiparate alle SS le aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano avvicendamento di animali assimilabile

SS

Mantenimento qualifica:

- **Prelievo sierologico mensile**
 - **Prelievo virologico mensile** in ciascun locale
- } senza blocco movimentazioni;
-(n° di campioni come da **Alleg. V**)

- *Verifica dei requisiti infrastrutturali e gestionali*
- *Controllo documentale (registro disinfezioni, registro di stalla, Modelli 4)*
- *Vuoto sanitario, pulizia e disinfezione ogni 30 giorni*
- *in assenza di animali invio scheda "capi 0"*

AUTOCONSUMO

Definizione: "allevamento che detiene fino ad un massimo di **4 suini** in accrescimento non a scopo commerciale e che non movimentano animali verso altri allevamenti"
O.M:12/04/2008 "Norme concernenti l'identificazione, la registrazione delle aziende, dei capi suini nonché le relative movimentazioni" Art.1 lett.g.

Accreditamento:

- iscrizione in BDN (eccetto aziende che detengono un solo suino)
- az. indenne: **>2 suini: doppio prelievo sierol.** a distanza di 28-40gg -(n° di campioni come da **Allegato IV**)

Mantenimento qualifica:

- **>2 suini: 2 controlli sierol/anno** -(n° di campioni come da **Alleg. V**)

n.b.: anche le aziende che detengono un numero di **capi ≤ 2** e che inviano gli stessi verso uno stabilimento di macellazione, devono essere accreditate con doppio prelievo

Macellazione a domicilio e autoconsumo:

- "massimo **3 suini all'anno** per ogni azienda, (indipendentemente dal numero di allevamenti presenti in azienda, a condizione che gli stessi siano destinati alla produzione di carni e salumi per autoconsumo e comunque non destinati alla commercializzazione)" – D.G.R.C.n° 1979 del 30/11/2006 sulla "Disciplina delle macellazioni private".

<p>Richiesta deroga art. 8 Dec. 2005/779/CE</p>	<p>Condizioni per la concessione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ a) l'azienda è stata riconosciuta indenne dalla malattia vescicolare dei suini per un periodo ininterrotto di almeno due anni e nel caso delle aziende da ingrasso riconosciute indenni ai sensi della decisione; ▪ b) nei 60 giorni precedenti il trasporto, l'azienda di origine non sia stata inclusa in una zona di protezione o di sorveglianza a seguito dell'insorgere di un focolaio della malattia vescicolare dei suini; ▪ c) nei 12 mesi precedenti il trasporto non vi sia stato introdotto nessun suino proveniente da aziende in cui si sospetta la presenza della malattia vescicolare dei suini; ▪ d) i suini presenti nell'azienda di origine siano sottoposti al prelievo di campioni 20-30 giorni prima dei movimenti e una prova sierologica sia effettuata su un numero di suini sufficiente per rilevare una prevalenza del 5 % della malattia vescicolare dei suini con un intervallo di confidenza del 95 %; <p><i>n.b. sulla scheda di accompagnamento campioni occorre annotare sempre il codice di azienda di destinazione (vedi nota 19/01/2009).</i></p>
<p>Obblighi del Servizio Veterinario</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ il trasporto degli animali <u>deve avvenire</u> in veicoli in vincolo sanitario ▪ il trasporto dei suini <u>deve essere</u> notificato con un preavviso di almeno 48h alla ASL di destinazione, al Ministero della Salute (fax:06-59946185), all'indirizzo e-mail:emergenza.vetvescicolari@sanita.it, al Cerves (fax:030-2290369) allegando una copia dei rapporti di prova dei suini controllati per l'invio; ▪ i veicoli utilizzati per il trasporto dei suini <u>devono essere</u> puliti e disinfettati sotto controllo ufficiale prima e dopo il trasporto.